



Editrice

Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro BOVE (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Roberto MARTINO (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di sezione, Suprema Corte di Cassazione) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella STILO (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio URICCHIO (Professore ordinario di diritto tributario, Magnifico Rettore) - Antonio VALITUTTI (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Costituzione in giudizio dell'attore oltre il decimo giorno dal compimento di un'invalida notifica della citazione: quali conseguenze?

La costituzione in giudizio dell'attore avvenuta oltre il decimo giorno dal compimento di un'invalida notifica della citazione, non è qualificabile come tardiva ai sensi e per gli effetti applicativi dell'[art. 171 c.p.c.](#), poichè il termine dell'[art. 165 c.p.c.](#) decorre solo in presenza di una notificazione valida. Pertanto, ove il convenuto non si sia costituito in giudizio così sanando la nullità della notificazione, il giudice rettamente provvede ai sensi dell'[art. 291 c.p.c.](#), e l'attore, rinnovata con successo la notifica, non deve reiterare la propria costituzione in giudizio iscrivendo nuovamente la causa a ruolo.

Cassazione civile, sezione seconda, sentenza del 31.5.2017, n. 13775

...omissis...

Il primo motivo denuncia la violazione o falsa applicazione dell'art. 165 c.p.c., comma 1, art. 171 c.p.c., comma 1, art. 307 c.p.c., commi 1 e 2, e art. 291 c.p.c., commi 1 e 2, in quanto, si sostiene, entrambi i casi di sanatoria (per rinnovazione o per costituzione del convenuto) presuppongono la tempestiva costituzione in giudizio dell'attore. In mancanza della quale, il giudice di primo grado deve, in applicazione dell'art. 171 c.p.c., disporre la cancellazione della causa dal ruolo, come ritenuto dalla costante giurisprudenza di questa Corte.

Il secondo motivo reitera le medesime considerazioni sotto il profilo della contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata in ordine all'art. 161 c.p.c., comma 1, art. 162 c.p.c., comma 1, art. 164 c.p.c., comma 3, art. 156 c.p.c. e art. 159 c.p.c., comma 1.

Il terzo motivo, infine, deduce la violazione dell'art. 101 c.p.c., comma 1, e degli artt. 24 e 111 Cost. nonché l'insufficiente motivazione, ritenendo contrastante con tali norme la sentenza impugnata lì dove in essa si è ritenuto che a seguito della rituale notificazione della citazione in rinnovazione il convenuto avrebbe potuto verificare, in base alla già avvenuta iscrizione a ruolo della causa, la pendenza della lite.

Tutti e tre i motivi, da esaminare congiuntamente per la loro complementarietà e parziale ripetitività, sono infondati.

E' ben vero che la costante giurisprudenza di questa Corte - tra cui S.U. n. 10389/95 diffusamente citata, insieme con altre, dalla parte ricorrente - afferma che l'attore non può costituirsi tardivamente entro il termine assegnato al convenuto ove quest'ultimo non si sia, a sua volta, costituito; e che, in definitiva, la cancellazione della causa dal ruolo prevista dall'art. 171 c.p.c. allorchè nè l'attore nè il convenuto si siano costituiti nei termini rispettivamente loro assegnati dagli artt. 165 e 166 c.p.c., deve essere obbligatoriamente disposta dal giudice, pena la nullità del procedimento, non potendosi esigere dal convenuto un onere di vigilanza sull'andamento del processo per il periodo di tempo successivo alla scadenza del termine di costituzione dell'attore.

La questione, però, è un'altra, ed interpella questa Corte sul diverso ed ulteriore problema della sorte del processo allorchè la costituzione dell'attore, tardiva rispetto alla prima notificazione non andata a buon fine, sia anteriore riguardo alla seconda validamente effettuata nel termine appositamente concesso dal giudice ai sensi dell'art. 291 c.p.c..

In tale situazione non si tratta di stabilire se sull'art. 291 c.p.c. prevalga l'art. 171 c.p.c. o viceversa, diversi essendone gli ambiti applicativi. Quest'ultima norma presuppone che la citazione sia stata regolarmente notificata; diversamente, nessuno dei due termini di costituzione previsti dagli artt. 165 e 166 c.p.c. può decorrere. In altre parole - ed è questo l'equivoco logico-giuridico che alimenta la tesi di parte ricorrente - stabilito che una prima notifica della citazione non sia andata a buon fine, è erroneo qualificare come tardiva, per trarne gli effetti previsti dall'art. 171 c.p.c., la costituzione in giudizio che l'attore abbia posto in essere decorsi dieci giorni da tale prima, invalida notificazione. Non essendosi validamente instaurato il rapporto processuale, non è ancora sorto l'onere delle parti di costituirsi in giudizio; e se è vero com'è vero che il termine di dieci giorni di cui all'art. 165 c.p.c., comma 1, decorre "dalla notificazione della citazione al convenuto", è proprio il

mancato esito di tale notifica a rendere - semmai - eccessivamente anticipata, e non certo tardiva, la costituzione dell'attore.

Fuori gioco l'applicazione dell'art. 171 c.p.c. in rapporto alla prima notifica invalidamente eseguita, occorre fornire risposta soltanto su ciò: se in seguito alla seconda ed unica notificazione andata a buon fine l'attore debba (ri)costituirsi, duplicando la precedente iscrizione a ruolo.

Per le ragioni che seguono la risposta deve essere negativa.

In tempi diversi e con riferimento a fattispecie consimili, questa Corte ha avuto modo di affermare il medesimo principio. Cass. n. 4774/82 ha osservato che qualora la notificazione a mezzo servizio postale della citazione - contenente a margine la procura ad litem - non si sia perfezionata per omessa allegazione dell'avviso di ricevimento e l'attore abbia iscritto la causa a ruolo, la successiva costituzione in giudizio del convenuto, ancorchè determinata da una indebita rinnovazione della notificazione, comporta una equipollente attuazione della funzione recettizia dell'originaria citazione e l'instaurazione del rapporto processuale, soggettivamente completo, nel momento di tale costituzione, con riferimento all'originario atto di citazione con la conseguenza che, in quel momento acquista validità l'anteriore costituzione dell'attore, risultando validamente rilasciata la procura alle liti apposta a quell'atto originario. Ancora, secondo Cass. n. 13315/99, citata dalla sentenza impugnata, deve escludersi che sia inesistente o inefficace un'iscrizione a ruolo eseguita dall'attore prima della notificazione della citazione introduttiva della lite e, conseguentemente, che sia affetta da nullità insanabile la costituzione dello stesso attore, perchè, nonostante l'inversione dell'ordine temporale stabilito dalla legge per le due attività processuali, non viene meno la possibilità di collegarle e ricondurle entrambe al medesimo ed unico procedimento, dovendosi, d'altro canto rilevare, sia che l'art. 165 c.p.c., comma 2, in caso di pluralità di convenuti, consente la possibilità della notificazione ad alcuno di essi quando la causa sia stata già iscritta a ruolo, sia che l'eventualità di un processo iniziato con citazione notificata dopo l'iscrizione è prevista dalla L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 5, comma 3. Principio, quest'ultimo, ribadito da Cass. n. 8003/12. Che l'iscrizione a ruolo della causa da introdurre con citazione possa anche precedere il perfezionamento della notifica, è nella natura stessa di quest'ultima, che per essere un procedimento dominato da più soggetti (notificante, ufficiale giudiziario e, secondo i casi, agente postale) non è perfezionabile unico actu. L'attore può non essere certo che l'originale della citazione con la relata di notifica gli sia restituito in tempo utile (soprattutto nel caso di notificazione a mezzo del servizio postale o, come nella fattispecie, ai sensi dell'art. 140 c.p.c.), sicchè legittimamente la sua costituzione può avvenire depositando la sola copia della citazione non ancora notificata (c.d. velina), anche quando la notifica debba essere effettuata ad un solo convenuto (l'ammissibilità della costituzione dell'attore con la sola c.d. velina della citazione deve ritenersi ormai *ius receptum* a seguito del noto arresto di S.U. n. 10864/11, ancorchè pronunciato con riferimento all'art. 165 cpv. c.p.c. e, dunque, alla diversa ipotesi della citazione da notificarsi a più persone).

Ma appare decisiva un'ulteriore considerazione. Richiedere una nuova costituzione in giudizio dell'attore in esito alla valida rinnovazione della notifica della citazione, equivale ad affermare l'inefficacia della prima costituzione. Ma se così fosse non si spiegherebbe il potere-dovere del giudice di disporre la

rinnovazione della notificazione ai sensi dell'art. 291 c.p.c., che tale efficacia evidentemente presuppone (e sotto tale profilo deve dissentirsi rispetto a quanto affermato nella proposizione concessiva contenuta nella massima di Cass. n. 4774/82 sopra citata). Nè la necessità di una nuova costituzione potrebbe predicarsi in considerazione dell'effetto suo proprio, che è quello di confermare la volontà dell'attore di coltivare la lite innanzi al giudice e di essere parte del processo in senso formale. In disparte la diseconomia processuale che ne deriverebbe e il principio di conservazione degli atti desumibile dall'art. 159 c.p.c., comma 1, l'uno e l'altro deponendo in senso opposto; ciò a parte, va osservato che la rinnovazione della notifica della citazione sta in luogo dell'esternazione di una tale volontà, insita nell'ottemperare a un ordine del giudice.

Ne deriva l'affermazione del seguente principio di diritto: "la costituzione in giudizio dell'attore avvenuta oltre il decimo giorno dal compimento di un'invalida notifica della citazione, non è qualificabile come tardiva ai sensi e per gli effetti applicativi dell'art. 171 c.p.c., poichè il termine dell'art. 165 c.p.c. decorre solo in presenza di una notificazione valida. Pertanto, ove il convenuto non si sia costituito in giudizio così sanando la nullità della notificazione, il giudice rettammente provvede ai sensi dell'art. 291 c.p.c., e l'attore, rinnovata con successo la notifica, non deve reiterare la propria costituzione in giudizio iscrivendo nuovamente la causa a ruolo".

Il ricorso va dunque respinto.

Seguono le spese, liquidate come in dispositivo, a carico della parte ricorrente.

Sussistono le condizioni per il raddoppio del contributo unificato a carico della parte ricorrente, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

pqm

La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente alle spese, che liquida in Euro 2.200,00, di cui 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.